

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1047

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(GUD)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(TANASSI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(COLOMBO VITTORINO)

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione

Presentato alla Presidenza il 15 febbraio 1969

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti soggetti ad eguale trattamento fiscale sono attualmente fissate in lire 11.990 per quintale. I prezzi massimi di vendita della benzina

sono correlativamente stabiliti in lire 120 al litro per il tipo « normale » ed in lire 130 al litro per il tipo « super ».

Per poter contribuire agli oneri derivanti dal pagamento delle pensioni ai lavoratori, il Governo si trova nella necessità di aumen-

tare la predetta imposta di fabbricazione sulla benzina e sugli altri prodotti petroliferi assoggettati ad uguale tassazione così da portare i nuovi prezzi di vendita a lire 130 al litro per la benzina « normale » ed a lire 140 al litro per quella « super ».

A tanto provvede l'articolo 1 dell'unico decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, che aumenta la menzionata imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina da lire 11.990 a lire 13.295 per quintale.

Identico aumento viene apportato relativamente alle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale ed al petrolio diverso da quello lampante tenuto conto che, giusta l'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, gli anzidetti prodotti sono fiscalmente assimilati alla benzina.

Allo scopo di mantenere la proporzione sempre esistita tra l'imposizione normale e quella ridotta (un decimo), viene parallelamente aumentata da lire 1.199 a lire 1.329,50 per quintale l'imposta dovuta sui quantitativi di « jet fuel JP4 », destinati all'amministrazione della difesa, eccedenti il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria

della benzina, cui l'anzidetto prodotto è pure fiscalmente assimilato.

Per analoghe ragioni di perequazione del carico tributario vengono poi aumentate da lire 4.890 a lire 5.430 per quintale l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine gravanti sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Gli articoli 2 e 3 del provvedimento contengono le consuete disposizioni per assoggettare all'aumento anche i quantitativi, superiori ai venti quintali, che siano stati già estratti dagli impianti petroliferi o importati col pagamento dell'imposta nella misura precedente e per stabilire sanzioni a carico degli eventuali inadempienti all'obbligo della denuncia di tali quantitativi.

L'articolo 4 precisa, infine, che tutte le maggiori entrate derivanti dagli aumenti apportati col decreto in parola sono devolute, attesa la loro destinazione, esclusivamente all'erario dello Stato.

Si è fatto ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, per la ben nota necessità di evitare, con l'immediata applicazione, sottrazioni alla maggiore imposizione.

Del decreto-legge suindicato si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969 - Edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, recante misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nel particolare momento internazionale;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e

sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 11.990 a lire 13.295 per quintale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « *jet fuel JP4* », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.199 a lire 1.329,50 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 4.890 a lire 5.430 per quintale.

ARTICOLO 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

ARTICOLO 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso articolo 2.

ARTICOLO 4.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SARAGAT

RUMOR - REALE - PRETI - COLOMBO EMILIO -
GUI - GAVA - TANASSI - COLOMBO VITTORINO

Visto, *il Guardasigilli* Gava